

# VERBALE N. 07 DELL'ORGANO DI REVISIONE in data 15 Aprile 2024

Spett.le  
COMUNE di  
QUASSOLO

## Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione, nominato con D.C.C. n. 34 del 28 novembre 2022;

Premesso che:

- il sottoscritto, con proprio verbale n. 03 del 06/02/2024, aveva espresso parere favorevole al PIAO 2024/2026, Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026;
- successivamente, detto PIAO 2024/2026 è stato oggetto di rettifica alla Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026;
- è stato, quindi, richiesto all'Organo di Revisione un nuovo parere;
- il sottoscritto revisore ha richiesto delucidazioni in merito a tale rettifica;
- a seguito di tale richiesta di delucidazioni sono pervenute allo scrivente risposte parziali che tuttavia non hanno ostacolato la verifica del revisore nell'ambito delle proprie competenze nella materia di cui si tratta;

Tutto ciò premesso;

Visto il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024-2026 – versione rettificata;

Vista, in particolare, la Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 – versione rettificata;

Visti i calcoli di capacità assunzionali del Comune;

Viste le norme che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni, con particolare riferimento ai seguenti dettati normativi:

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017;
- l'art. 3 del D. L. n. 90 del 26.06.2014;
- l'art. 16 del D. L. n. 113 del 24.06.2016;

Visto, altresì, in particolare, il D.M. 17.03.2020 avente ad oggetto "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" mediante il quale: da un lato, è consentito di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006; dall'altro, è disposta una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa quale definita nel predetto articolo.

Visto che il Comune ha effettuato una ricognizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato e proceduto al calcolo di dette capacità assunzionali sulla base dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del sopra citato D.M. 17.03.2020.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, che dispone:

*"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del*

*decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190."*

Ed ancora che l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone che:

*"... Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti."*

Verificato quanto riferito nel PIAO di cui si tratta, sezione Piano triennale dei fabbisogni di personale, con particolare riferimenti a quanto segue:

- il Comune è collocato tra quelli cosiddetti virtuosi a seguito dei calcoli illustrati nel PIAO in oggetto;
- la spesa di personale totale rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale.

Ancora, in punto "*Limiti delle facoltà assunzionali per il personale a tempo determinato*", lo scrivente precisa che il superamento di detti limiti è possibile in particolari circostanze. Trattasi, peraltro, di questione non strettamente contabile che, quindi, esula dalle competenze dell'Organo di Revisione.

Sulla base di tutto quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 19 comma 8, L. 448/2001 e s.m.i.;

## IL REVISORE

nell'accertamento di cui trattasi, esprime, per quanto di sua stretta competenza, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla Sezione di Programmazione dei fabbisogni del personale 2024/2026, versione rettificata.

Si raccomanda, inoltre, che, nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024/2026, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Torino, lì 15 Aprile 2024

**L'ORGANO DI REVISIONE**

*Dot. Guglielmo LUPARIA*